



**COMUNE DI VILLARICCA**  
Città Metropolitana di Napoli

**CIMITERO COMUNALE: PROGETTO PER LA  
REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
**Fornitura e posa in opera di loculi e ossari prefabbricati**

<b>Q.E. PROGETTO ESECUTIVO</b>	
<b>CIMITERO COMUNALE: PROGETTO PER UN NUOVO BLOCCO LOCULI - FORNITURA E POSA IN OPERA</b>	
<b>1</b>	<b>Fornitura loculi prefabbricati € 311.759,33</b>
<b>2</b>	<b>Oneri di sicurezza € 6.235,18</b>
<b>3</b>	<b>Oneri manodopera (soggetti a ribasso) € 44.519,23</b>
	<b>IMPORTO DEI LAVORI DI 1) +2) € 317.994,51</b>
<b>Somme a disposizione amministrazione</b>	
	per oneri I.V.A. al 10 % sul totale € 31.799,45
	Incentivi funzioni tecniche art.113 D.lgs 50/2016 € 6.359,89
	Spese tecniche 5% € 15.899,72
	Oneri iva e CNPAIA 4% - spese Tecniche al 22% € 3.637,85
	<b><i>totale somme a disposizione</i> € 57.696,91</b>
	<b>Importo Totale Progetto € 375.691,42</b>

PROGETTISTA STRUTTURALE:  
**F.to Ing. Gennaro Chianese**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
**F.to Dott. Antonio Palumbo**

## **ABBREVIAZIONI**

- Codice dei contratti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);
- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), per le parti non abrogate dall'art. 217 D.Lgs.50/2016;
- Linee guida ANAC: Direttore di Esecuzione-Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.); Modalità di affidamento contratti sotto soglia; Offerta economicamente più vantaggiosa
- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145 [nella parte non abrogata dal DPR n. 207/2010](#));
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del Codice dei contratti e agli articoli [9 e 10 del Regolamento generale](#));
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dal [decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24/10/2007](#).
- CSP: Coordinatore in Fase di Progettazione dell'opera (ai sensi del D.lgs.81/08)
- CSE: Coordinatore in Fase di Esecuzione dell'opera (ai sensi del D.lgs.81/08)
- PSC: Piano di Sicurezza e Coordinamento (ai sensi dell'art.131 comma 2 lettera a) D.lgs.163/06)
- PSS: Piano di Sicurezza Sostitutivo (ai sensi dell'art.131 comma 2 lettera b) del D.lgs.163/06)
- POS: Piano operativo di Sicurezza (ai sensi dell'art.131 comma 2 lettera c) del D.lgs.163/06)
- DVR: Documento Univo Valutazione dei Rischi
- DUVRI: Documento Univo Valutazione dei Rischi da Interferenza

## **DEFINIZIONI**

- Comune-Stazione appaltante: **Comune di Villaricca (NA)**
- Fornitore: l'offerente scelto dopo la procedura di gara
- Contratto: accordo stipulato tra le parti per la fornitura e posa in opera in parola, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante.
- Termini: i periodi indicati nel presente capitolato e nel contratto decorrono dal giorno della stipula del contratto

**PARTE PRIMA**  
**DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA**

**CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**

**Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le forniture comprensive di posa in opera necessarie per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato:
  - a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:  
**“Cimitero Comunale: realizzazione di nuovi blocchi di loculi”;**
  - b) descrizione sommaria: fornitura e posa in opera di n.190 loculi, n. 20 ossari e n. 85 urne cinerari prefabbricati per il cimitero comunale e delle opere impiantistiche accessorie. Esecuzione progettazione costruttiva dell'opera.
  - c) ubicazione: Comune di Villaricca (NA) – Corso Italia;
3. Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l'opera compiuta e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nella Parte II del presente Capitolato, delle quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'esecuzione della prestazione è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
5. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

**Art. 2 - Ammontare dell'appalto**

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento contrattuale sarà quello risultante dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario sull'importo a base di gara per lavori, oltre gli oneri per la sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso.

Tali importi, sono così definiti, oltre IVA di legge ex art. 23, comma 16 del Codice:

a) Euro 311.759,33 per lavori, come da computo metrico allegato, soggetti a ribasso, a base di gara, comprensivi di Euro 44.519,23 per costi della manodopera.

b) Euro 6.235,18 per oneri per la sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso, come meglio definito dalla seguente tabella:

<b>1</b>	<b>FASI LAVORATIVE SOGGETTE A RIBASSO</b>	<b>€.</b>	<b>267.240,10</b>
<b>2</b>	<b>COSTO MANODOPERA SOGGETTE A RIBASSO</b>	<b>€.</b>	<b>44.519,23</b>
<b>3</b>	<b>ONERI SPECIALI DI SICUREZZA (OSS)</b>	<b>€.</b>	<b>6.235,18</b>
<b>T.</b>	<b>IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3)</b>	<b>€.</b>	<b>317.994,51</b>

1. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella di cui al comma 1:
  - a) importo della Fornitura con Posa in Opera (FPO) determinato al rigo 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
  - b) L'importo degli Oneri Speciali di Sicurezza (OSS) determinati dalla SA in base all'esistenza di rischi dovuti ad interferenze di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs n. 81/2008, al rigo 2 e non assoggettati a ribasso.
3. La natura dei lavori in oggetto è assimilabile alla Categoria OG 1 e precisamente:

<b>CATEGORIA DEI LAVORI</b>	<b>IMPORTO EURO</b>	<b>INCIDENZA</b>
Componenti strutturali in acciaio (Loculi) - CAT. OG 1	€ 317.994,51	100,00 %

Il rilievo e la contabilizzazione delle opere appaltate avverranno percentualmente, in base alle effettive quantità di lavoro eseguito, con riferimento alle quote percentuali di cui al successivo articolo che derivano direttamente dalle quantità del computo metrico estimativo di progetto dei lavori stessi.

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice, e si ritengono quindi compresi e compensati nel prezzo forfettario offerto, tutti gli oneri derivanti da impianto cantiere e presenza d'acqua durante tutta la durata dei lavori.

I prezzi unitari allegati al presente capitolato ed i conseguenti importi delle opere, tutti soggetti al ribasso offerto, si intendono fin d'ora accettati dall'Impresa su calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio, indipendentemente da qualsiasi eventualità.

Con tali prezzi l'appaltatore dovrà ritenersi compensato di ogni e qualsiasi spesa che fosse obbligato ad incontrare per consegnare alla stazione appaltante i lavori conclusi a perfetta regola d'arte, sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato.

**L'appaltatore è pertanto tenuto a realizzare, e a ritenere compensate nei prezzi, anche tutte quelle lavorazioni non esplicitamente indicate nelle singole descrizioni delle voci di prezzo, ma indispensabili per concludere il lavoro a regola d'arte, quali ad esempio il carico, trasporto, smaltimento e oneri di discarica alle discariche autorizzate dei materiali di risulta.**

## **ART: 2 bis - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTI DA PRODURRE**

### **REQUISITI GENERALI (ART. 80 D.LGS. 50/2016)**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

### **REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente bando.

## **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE – CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICHE PROFESSIONALI**

A.1) Iscrizione con attivazione della specifica attività oggetto dell'appalto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o in uno dei registri professionali o commerciali equivalenti secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, tale requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE: ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso dell'iscrizione C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura).

**A.2) Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per le seguenti categorie e classifiche: categoria OG1, classifica II;**

Nelle more dell'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici, la verifica dei requisiti sarà effettuata per il tramite della banca dati dell'ANAC .

**Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla gara devono, obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE di cui all'art. 2, comma 32 della su citata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.**

### **INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione di cui al presente bando.

E' fatto divieto di partecipare alla gara in più di un RTI ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora una società abbia partecipato alla gara in raggruppamento, a pena di esclusione dalla gara della società medesima e di ognuno dei raggruppamenti ai quali la società. I raggruppamenti possono essere già costituiti, ovvero va dichiarato, pena l'esclusione dalla gara, l'impegno a costituirsi in RTI in caso di aggiudicazione, con espressa indicazione della società

mandataria, di quelle mandanti con la ripartizione delle attività da esse svolte nell'esecuzione del servizio oggetto della presente gara e la relativa partecipazione percentuale alla costituenda RTI.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

### **INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione di cui al presente disciplinare.

### **AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del

Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano

motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 1.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, dichiarazioni della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

### **Art. 3 - Modalità di Gara e stipulazione del contratto**

1. Si procederà all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/16 e s.m.i. con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara, come disposto dall'art. 36, comma 9-bis, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2- 2-bis 2 –ter dell' articolo 97 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. inerenti all'indizione della procedura di gara in parola sulla piattaforma telematica, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara precisando che:
  - a) La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica;
  - b) Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
2. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si applica all'importo totale della fornitura con posa in opera posto a base di gara.
3. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità, di cui all'Allegato 10, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

4. Il contratto è stipulato “**a misura**”.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono alla fornitura e posa in opera a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi.

## **CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **Art. 4 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto**

1. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

### **Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
  - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo e per quanto non abrogato dal DPR 207/2010;
  - b) il presente Capitolato Speciale;
  - c) Elaborati grafici;
  - d) Elenco dei prezzi unitari;
  - e) DVR dell'appaltatore;
  - f) le polizze di garanzia.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
  - a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
  - b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo n.50 del 18.04.2016;
  - c) il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile ed ancora in vigore;
  - d) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
  - a) il computo metrico;
  - b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

### **Art. 6- Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

### **Art. 7 - Fallimento dell'appaltatore**



1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del D.Lgs 50/2016.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Lgs 50/2016.

#### **Art. 8 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

1. Nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato di appalto, negli elaborati di progetto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

#### **Art. 9 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini**

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

### **CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE**

#### **Art. 10 - Consegna e inizio della prestazione**

1. L'esecuzione della prestazione ha inizio dopo la stipula del contratto;
2. Il Direttore dell'Esecuzione, sulla base delle indicazioni del RUP, dà avvio all'esecuzione con la redazione di un verbale.
3. Nel caso in cui l'inizio dell'appalto debba essere posticipato per un ritardo nell'esecuzione delle opere di fondazione (escluse dal presente appalto di fornitura e posa in opera), il Direttore dell'Esecuzione potrà disporre una sospensione del contratto senza che nulla abbia a pretendere od eccepire l'appaltatore.
4. Stesso dicasi nel caso in cui l'inizio dell'esecuzione dell'appalto coincida con un periodo dell'anno in cui si preveda un accesso straordinario alla struttura, per il quale si reputi, ad insindacabile giudizio del Direttore dell'Esecuzione sentito il responsabile dei servizi cimiteriali, inopportuno per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, procedere con l'avvio del cantiere.

#### **Art. 11- Termini per l'ultimazione della prestazione**

1. Il tempo utile per ultimare l'appalto è fissato in giorni **95 (novantacinque)** naturali consecutivi decorrenti dalla data dell'apposizione della firma del contratto da parte della S.A.
2. Le opere prefabbricate oggetto del presente appalto di fornitura con posa in opera e le opere edili di fondazione, la cui esecuzione è esclusa dal presente appalto.  
Dal momento della stipula del contratto si considera:  
- nei **95 gg.** successivi all'esecuzione delle opere in calcestruzzo armato, si approvvigioneranno le forniture e si eseguirà la posa in opera dei loculi ed ogni altra opera accessoria (finiture, impianti, ecc.) necessaria a dare l'opera finita.

#### **Art. 12- Luogo di consegna**

1. Per luogo di consegna si intende il luogo dove si espletterà la prestazione, ovvero per la fornitura e posa in opera: Cimitero comunale di Villaricca (NA) - accesso da Corso Italia. Per i materiali si dovrà prevedere lo scarico con proprio mezzo e proprie maestranze, senza nulla pretendere dal personale in loco.
2. È obbligo dell'impresa la consegna in suddetto luogo nei tempi e modalità concordate con la Stazione appaltante ed ivi descritte. L'impresa dovrà comunicare all'ufficio tecnico della Stazione appaltante, almeno 5 (cinque) giorni prima, il giorno dell'inizio effettivo della prestazione per prendere accordi con il responsabile dei servizi cimiteriali.
3. Dovranno essere pertanto preventivamente stabilite le procedure di sicurezza, assicurato il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza (D.Lgs 81/08) anche per quanto concerne l'ingresso in cantiere di mezzi e prestatori d'opera.

#### **Art. 13 - Penali in caso di ritardo**

1. Il Direttore dell'Esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle condizioni contrattuali anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto, ovvero della risoluzione dello stesso per grave inadempienza.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione della prestazione, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo **1 per mille** (euro uno per mille) dell'importo contrattuale.
3. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
4. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo del CSA relativo alla risoluzione del contratto.
5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni

o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

#### **Art. 14 – Inderogabilità dei termini di esecuzione**

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio della prestazione, della sua mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della sua ritardata ultimazione:
  - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore del contratto o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
  - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere;
  - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
  - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
  - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
  - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dell'esecuzione, della mancata regolare o continuativa conduzione del contratto secondo il relativo programma o della ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

#### **Art. 15 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini**

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione della prestazione superiore a **15 (quindici)** giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

## **CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA**

### **Art. 16 – Anticipazioni**

1. Ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 sul valore del contratto di appalto è prevista l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori della prestazione.

### **Art. 17 – Invariabilità dei prezzi**

1. I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesa (trasporto, montaggio, imballaggio, carico, sollevamento, scarico, smaltimento imballaggi oltre a fornitura e posa in opera) che renda operativa la fornitura del bene. Resta a carico del Comune la sola IVA.
2. I prezzi contrattuali dovranno rimanere invariati fino al termine del contratto.
3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare lievi varianti al progetto senza che l'appaltatore possa avanzare nessuna pretesa se non il pagamento di eventuali lavori aggiuntivi
4. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi concordati con l'appaltatore o dedotti dal prezzario ufficiale del Ministero Opere Pubbliche Regione Campania riferito all'anno di avvio della procedura di acquisto, a tali prezzi sarà applicato il ribasso offerto dalla ditta in sede di gara.
5. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

## **CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

### **Art. 18 - Lavori a misura**

1. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare la prestazione compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
2. La contabilizzazione dell'opera verrà effettuata "a misura", sarà comprensiva di tutto quanto stabilito ed in particolare di ogni spesa relativa a trasporto, montaggio, imballaggio, carico sollevamento, scarico, smaltimento imballaggi, opere provvisoriale, oltre a fornitura e posa in opera che renda operativa la fornitura del bene. I prezzi saranno comprensivi oltre che dei materiali forniti, di ogni altra spesa riguardante la fornitura, la posa in opera, ovvero trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, sfridi, ecc., nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera, di spese sostenute per gli operai e mezzi d'opera, per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno. Saranno comprensivi degli oneri concernenti i noli, i materiali di consumo, nonché di quelli necessari per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; di tutte le spese per assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di oneri di smaltimento, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisoriale,

carichi, trasporti e scarichi sia all'interno del cantiere che verso i luoghi di smaltimento dei materiali di risulta, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli di computo, nell'elenco prezzi o nel presente Capitolato Speciale. I prezzi sono comprensivi di tutte le spese tecniche a carico dell'appaltatore quali la progettazione costruttiva, relazione geologica ed indagini qualora quelle messe a disposizione dell'amministrazione comunale fossero ritenute non sufficienti.

#### **Art. 19 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera**

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati del responsabile dell'esecuzione del contratto.

#### **Art. 20 - Pagamenti**

1. Il pagamento della prestazione avverrà a stato di avanzamento lavori, subordinato anche alla disponibilità di cassa derivante dalla vendita dei loculi cimiteriali, mediante attestazione di regolare esecuzione, da parte del RUP, dietro ricevimento di fattura e previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa (DURC) ai sensi dell'art.16 bis comma 10 della L.28.01.2009 n°2 e della comunicazione della ditta aggiudicataria, nell'ambito del CIG assegnato, del proprio conto corrente nella quale è resa dichiarazione attraverso autodichiarazione che lo stesso è conto dedicato ai sensi della L.136/2010;
2. Nel caso di contestazione per vizio o difformità di quanto oggetto del presente appalto rispetto all'ordine e al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente Capitolato, restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
3. Il pagamento del saldo è subordinato al rilascio dell'attestazione di regolare con esito favorevole ed alla verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore e di eventuali subappaltatori, attraverso la richiesta di DURC.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore e il direttore dell'esecuzione devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

### **CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE**

#### **Art. 21 – Cauzione provvisoria**

1. Ai sensi dell'articolo 93 comma 1 e 2, del Codice dei contratti, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta.
2. In base a quanto specificato nel Regolamento generale e dell'art. 93 del Codice dei contratti, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
  - a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
  - b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 93 commi 4,5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.

4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate.

#### **Art. 22 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva**

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 1, del D.Lgs 50/2016 è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 103 comma 4 e 5, del D.Lgs 50/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
5. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

#### **Art. 23 – Riduzione delle garanzie**

1. Ai sensi degli articoli 93 comma 7 l'importo della garanzia fideiussoria sono ridotti in presenza delle condizioni previste dallo stesso art.93.

#### **Art. 24 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa**

A norma dell'art. 103, comma 8, D. Lgs. 50/2016 , l' Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare le seguenti polizze assicurative:

- a) una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche

preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori: la somma assicurata deve essere pari all'importo del contratto con un minimo pari a €. 312'000,00 (Euro trecentododicimila/00);

b) una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata con un massimo di € 500'000,00 (Cinquecentomila/00).

Per le lavorazioni per le quali è previsto un periodo di garanzia, le polizze sopra descritte sono sostituite da una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi e le responsabilità verso terzi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi connessi con la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Le coperture assicurative devono inoltre rispettare tutte le indicazioni sopra indicate e quelle contenute negli atti di gara.

Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l'inaccettabilità delle polizze presentate senza che l'Impresa aggiudicataria possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto.

Nel caso in cui il mancato assolvimento al presente obbligo impedisca la consegna dei lavori, si procede alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva.

## **CAPO 7 – COMUNICAZIONI**

### **Art. 25 – Accesso agli atti**

1. L'accesso alla documentazione di gara è regolato dall'art.13 del Codice dalla legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni e dall'art.53 del Codice approvato con D.Lgs. 50/2016. Il diritto di accedere alla documentazione amministrativa presso la Stazione Appaltante è attribuito ai soggetti interessati, ossia a tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
2. L'accesso va consentito indistintamente sia nella forma della visione sia in quella dell'estrazione di copia dei documenti
3. E'consentito l'accesso al concorrente che lo chieda per la difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura dei affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.
4. Nelle procedure aperte, è consentito come disposto dall'art.53 lettera a del Codice, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

### **Art. 26 – Richiesta di informazioni/dati da parte della stazione appaltante – Comunicazioni**

1. Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. In caso di controversie con i concorrenti, la stazione appaltante potrà fare richiesta di informazioni/dati/documenti, non direttamente accessibili, ma necessari per effettuare opportune verifiche per un corretto espletamento della procedura di gara.

3. A garanzia della tracciabilità e trasparenza della procedura, tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante ed i concorrenti, transitano su sistema.

## CAPO 8 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

### **Art. 26-bis Condizioni della fornitura**

1. La fornitura dovrà essere conforme a quanto descritto nelle specifiche tecniche (Parte Seconda del presente Capitolato)
2. Il fornitore è tenuto ad eseguire la fornitura e posa in opera oggetto del presente capitolato comprensiva di tutti gli oneri riguardanti: l'imballo, il facchinaggio, l'assicurazione ed il trasporto fino al cantiere, il sollevamento del manufatto per il suo collocamento, comprensivo dell'utilizzo di ogni mezzo necessario, il relativo smaltimento di imballaggi, la guardiania fino al momento dell'installazione, tutte le spese di montaggio comprensive dell'utilizzo di mezzi manuali o meccanici, l'installazione a regola d'arte.
3. L'opera dovrà essere consegnata finita, completa di ogni accessorio
4. Il fornitore è tenuto ad eseguire l'opera nel rispetto di tutto quanto presentato in sede di offerta nonché delle specifiche tecniche espresse nel presente capitolato ed in ogni parte accettate, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso
5. Il fornitore è responsabile della corretta tenuta dei luoghi ove si svolge la prestazione ed al rispetto totale ed incondizionato del contesto e della loro riconsegna nello stato in cui originariamente si trovino

### **Art. 27- Esecuzione del Contratto**

1. Il Direttore dell'Esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali
2. Il Direttore dell'Esecuzione impartisce all'impresa affidataria le disposizioni e le istruzioni necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare le motivazioni alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP.

### **Art. 28- Sospensione del Contratto**

1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente l'esecuzione del contratto, il Direttore dell'Esecuzione del contratto ne ordina la sospensione, ai sensi dell'art. 107 comma 1 del Codice, indicandone esplicitamente le motivazioni in apposito verbale nel quale in particolare indicherà: le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime; le prestazioni già effettuate; le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri; i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo di esecuzione della prestazione. Il verbale è sottoscritto dall'impresa affidataria ed inviato al RUP entro 5 giorni dalla data della sua redazione
2. Fuori dai casi previsti dal comma citato, è prevista al comma 2 dello stesso articolo, la sospensione dell'esecuzione del contratto qualora il RUP ritenga vi siano motivazioni dettate dal pubblico interesse. In ogni caso in cui si ordini una sospensione questa deve essere motivata nel verbale di sospensione.
3. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo superiore ad un quarto della durata complessiva dell'appalto, o per oltre sei mesi complessivi, si applica quanto previsto all'art.107 comma 2 del Codice.
4. Non appena cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione ne dà comunicazione al RUP affinché questi disponga la ripresa delle prestazioni ed indichi il nuovo termine contrattuale.
5. Il Direttore dell'Esecuzione procede con la redazione del verbale di ripresa che deve essere firmata anche dalla ditta affidataria ed indicare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il Direttore dell'Esecuzione trasmette il verbale al RUP (nel caso in cui i ruoli non coincidano) entro



5gg. dalla data della redazione.

## **CAPO 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **Art. 29 - Norme di sicurezza generali**

1. L'opera appaltata deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare l'esecuzione qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

### **Art. 30 - Sicurezza sul luogo di lavoro**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti negli articoli conseguenti.
2. La gestione della sicurezza deve essere garantita attraverso il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed in particolare attraverso il suo Titolo I in quanto tutte le attività che non comportano interventi di lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato in allegato X del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., sono escluse dal Titolo IV e ricadono nel campo di applicazione del Titolo I. E il caso della presente prestazione di fornitura con posa in opera.
3. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
4. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
5. L'appaltatore data l'esecuzione della posa in opera dei manufatti e di lavorazioni edili accessorie alla prestazione di fornitura e posa in opera, sarà obbligato a rispettare le disposizioni contenute nel DUVRI ed ogni altra indicazione in materia di sicurezza impartita dal Direttore dell'Esecuzione
6. L'appaltatore dovrà comunque mettere a disposizione della SA il proprio DVR, documento allegato al contratto.
7. L'area sarà interdetta solo per il tempo strettamente necessario alle lavorazioni. La ditta dovrà comunque garantire l'accesso dei cortei funebri dall'ingresso carrabile, concordando tempi e modalità con il Direttore dell'Esecuzione o con il Responsabile dei servizi cimiteriali, predisponendo tutto quanto occorre a consentire il transito in sicurezza dall'accesso carrabile, impedendo ogni interferenza con l'area di lavoro. Le operazioni si dovranno svolgere in modo da non creare intralcio alla normale attività del cimitero e non mettere in pericolo l'utenza.

## **CAPO 10 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

### **Art. 31 - Subappalto**

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016
2. In riferimento alle prestazioni eseguite in subappalto il Direttore dell'Esecuzione verifica la presenza sul luogo delle imprese autorizzate, secondo le comunicazioni avvenute ai sensi dell'art. 105 comma 2 del Codice; verifica che queste svolgano la quota parte di prestazione a loro affidata; accerta eventuali contestazioni mosse dall'appaltatore sull'operato delle subappaltatrici; verifica il rispetto

degli obblighi di cui all'art.105 comma 14 del Codice; provvede a segnalare al RUP eventuali inosservanze rispetto all'art. 105 del Codice.

### **Art. 32 – Responsabilità in materia di subappalto**

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dell'Esecuzione e il R.U.P., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

### **Art. 33 – Pagamento dei subappaltatori**

1. La Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti dal comma 13 dell'art.105 del D.Lgs 50/2016

## **CAPO 11 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

### **Art. 34 - Accordo bonario**

1. Ai sensi dell'articolo 205 del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dello stesso codice.  
Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

### **Art. 35 - Definizione delle controversie**

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 49 e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente, ed è esclusa la competenza arbitrale.
3. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

### **Art. 36 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il

contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 15 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
4. In ogni momento il Direttore dell'Esecuzione e, per suo tramite, il Responsabile Unico del procedimento, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.

#### **Art. 37 - Risoluzione del contratto**

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 108 comm1 e 2 del D.Lgs 50/2016 e nei seguenti casi:
  - a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
  - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
  - i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e seguenti del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Nei casi di rescissione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
3. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione

d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

4. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità del D.Lgs 50/2016 e secondo quanto previsto dall'art. 108 comma 7 del Codice stesso
5. Nei casi di rescissione del contratto l'appaltatore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti decurtati dai maggiori oneri per la Stazione appaltante derivanti dallo scioglimento del contratto e di seguito indicati:
  - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
  - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
  - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

## **CAPO 12 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

### **Art. 38 - Certificazione di ultimazione delle prestazioni**

1. Al termine dell'esecuzione del contratto, il Direttore dell'Esecuzione verifica la sua corretta esecuzione, procedendo all'accertamento della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di esecuzione che l'impresa appaltatrice è tenuta ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte della prestazione che direttamente o indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Al termine delle singole prestazioni affidate (progettazione e fornitura con posa in opera) il Direttore dell'Esecuzione verifica nei successivi 5gg. dalla consegna la correttezza e la rispondenza al CSA di quanto prodotto e consegnato e dispone il pagamento della relativa rata di acconto.
4. A seguito di apposita comunicazione da parte della ditta dell'avvenuta ultimazione della prestazione, il Direttore dell'Esecuzione effettua, entro 5 giorni, i necessari accertamenti in contraddittorio con la stessa, e nei successivi 5 giorni, rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni.

### **Art. 39 - Termini per la verifica di conformità**

1. Ai sensi dell'art.102 comma 2 del Codice, gli appalti di fornitura sono soggetti a verifica di conformità, finalizzata ad accertare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.
2. La verifica di conformità è avviata entro 15gg. dall'ultimazione della prestazione, ovvero entro il diverso termine previsto dal contratto e conclusa entro il termine ivi indicato, che non può comunque superare i 30gg. dall'ultimazione dell'esecuzione o i 60gg. nei casi di prestazioni complesse, purché tale termine sia esplicitamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto. Il contratto disciplina le cause e le relative conseguenze del superamento del tempo limite per la conclusione dell'attività di verifica di conformità.

3. All'esito della verifica il soggetto incaricato, redige un verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso al RUP per gli adempimenti conseguenti.
4. Possono essere previste, in casi complessi e in presenza di particolari caratteristiche delle forniture con prestazioni continuative, verifiche di conformità in corso di esecuzione del contratto, secondo la periodicità prevista dal contratto stesso.
5. L'esecutore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire, il Direttore dell'Esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.
3. Il certificato di verifica di conformità è rilasciato dal soggetto incaricato, su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato, a conclusione della procedura di verifica. Il certificato è trasmesso alla ditta che lo deve firmare entro 15giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma l'impresa potrà aggiungere le contestazioni che ritiene opportune. Il soggetto incaricato della verifica, riferisce al RUP, le eventuali contestazioni dell'impresa. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.
4. Il certificato di verifica di conformità può essere sostituito, per contratti sotto soglia e nei casi previsto dall'art. 102 comma 8 del Codice, dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP su richiesta del Direttore dell'Esecuzione, entro 30 giorni dall'ultimazione delle prestazioni.

### **CAPO 13 - NORME FINALI**

#### **Art. 40 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore**

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
  - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore del contratto se nominato o il RUP, tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
  - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
  - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
  - d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
  - e) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
  - f) la pulizia e la custodia del cantiere intesa sia per le parti interne che esterne dell'edificio per le aree interessate all'intervento, le vie di transito e di accesso allo stesso, le aree esterne ove vi siano anche solo depositi di materiali e mezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;

- g) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
  - h) l' idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
  - i) fornitura di ogni certificazione richiesta dalla SA
2. L'appaltatore è inoltre obbligato alla verifica delle misure prima dell'ordine del materiale occorrente per l'esecuzione dell'opera.
  3. L'appaltatore dovrà:
    - a) ripristinare scrupolosamente lo stato dei luoghi
    - b) conservare tutte le servitù attive e passive esistenti nella zona in cui si svolgono i lavori dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che la Stazione appaltante dovesse sopportare sotto tale rapporto;
    - c) espletare tutte le pratiche, con assunzione dei relativi oneri, per l'occupazione temporanea delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso al cantiere, per l'impianto e l'esercizio dello stesso, e per tutto quanto occorra alla esecuzione dei lavori;
    - e) definire tutte le controversie che dovessero sorgere con i proprietari ed i confinanti dei terreni occupati, restando liberi ed indenni la Stazione appaltante e l'ufficio di direzione lavori da qualsiasi responsabilità in merito;
    - f) verificare in cantiere tutte le quote.
  4. Saranno a carico esclusivo dell'appaltatore tutti gli oneri e costi necessari allo smaltimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta compresi altresì gli oneri e spese per i tributi speciali per il deposito in discarica dei materiali solidi da pagarsi all'Ente proprietario o gestore dell'impianto di smaltimento.
  5. Tutti gli oneri che l'appaltatore dovrà sopportare per quanto specificato nel presente articolo s'intendono già compresi e compensati nel prezzo di appalto. In generale, a parte quanto sopra e quanto esplicitamente indicato a carico dell'appaltatore nei documenti contrattuali, tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento dell'appalto devono intendersi, comunque, assegnati all'appaltatore, se non diversamente indicato.

#### **Art. 41 – Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese contrattuali;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
  - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente

gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

**CAPO 1 - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE**

***1.1. AVVERTENZE GENERALI***

Si premette che per norma generale ed invariabile resta convenuto contrattualmente che nei prezzi unitari dei si intende compensata oltre alla specifica fornitura ed eventuale posa in opera, quando indicata, ogni spesa principale e provvisionale, ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, oneri di sicurezza, distinti e non assoggettati a ribasso, ogni lavorazione di montaggio ed assemblaggio, ed ogni altro magistero per dare l'opera compiuta nel modo descritto e ciò anche quando non sia completamente dichiarato nei rispettivi articoli di elenco. Si conviene poi espressamente che le eventuali designazioni di provenienza dei materiali contenute nel presente Capitolato, non danno in alcun modo diritto all'Appaltatore di richiedere variazioni nei prezzi e maggiori compensi per maggiori spese che esso dovesse eventualmente sostenere nel caso che, dalle provenienze indicate, non potessero aversi tali e tanti materiali da corrispondere ai requisiti ed alla esigenza di lavoro.

Eventuali dimenticanze o imprecisioni nella descrizione delle opere risultanti dal presente capitolato, non potranno essere intese nel senso di opere escluse, perché non esplicitamente indicate o correttamente descritte, ma esse sono da ritenere comunque comprese se ritenute dal Direttore del Contratto essenziali per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

**CAPO 2 – TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI**

**2.2. Tipologia della fornitura: Loculi cimiteriali prefabbricati in vetroresina**

L'appalto prevede l'incremento della dotazione di loculi cimiteriali all'interno del cimitero comunale, mediante la realizzazione di un nuovo blocco costituito da un blocco in adiacenza al muro che divideva la parte originaria del cimitero dall'ampliamento degli anni 2000. Il nuovo ampliamento sarà costituito da un blocco prefabbricati con 190 loculi disposti su 4 file di altezza. Sui due lati corti dei loculi del blocco B è prevista la messa in opera di n.10 ossari ciascuno, per un totale di n. 20 ossari.

La tipologia costruttiva prefabbricata prevede la realizzazione di una struttura di sostegno in acciaio zincato, l'assemblaggio di loculi dotati di struttura in vetroresina, monostampo, copertura in pannelli prefabbricati tipo sandwich, tamponamenti in pannelli e tinteggiatura finale. Il posizionamento di fasce e lapidi in marmo Trani. La predisposizione dell'impianto elettrico.

**Criteri di scelta**

La scelta di ricorrere a tale tipologia trova giustificazione nell'esigenza di disporre in breve tempo di nuovi loculi, coniugando speditezza di esecuzione, ottimizzazione degli ingombri (ridotti rispetto ad una costruzione tradizionale), leggerezza e decoro estetico.



## **CAPO 3 – MODALITA' E TECNICHE DI ESECUZIONE**

### **3.1 Fornitura e posa in opera**

Una volta eseguita la platea comprensiva dello strato di finitura (opere escluse dal presente appalto) si procederà al posizionamento dei blocchi composti da 190 loculi, n. 20 Ossari e n. 85 Colombaie. Il tutto dimensionato secondo le misure minime della Circolare del Ministero della sanità del 24.06.1993 n.24.

Le strutture portanti saranno realizzate indicativamente con piastre di ancoraggio alla platea esistente, montanti e orizzontamenti e controventi in acciaio zincato a caldo. Piano di appoggio dei loculi in lamiera grecata. Tutte le strutture saranno assemblate mediante bulloni passanti. Sarà a carico della ditta verificare il corretto tensionamento dei controventi e fornire al D.L. le certificazioni e le attestazioni delle prove effettuate sul posto che ne attestino la rispondenza ai dati di progetto.

Tutti i piedini dei loculi dovranno essere fissati al basamento con tasselli tipo Fischer. Gli orizzontamenti di appoggio dei loculi dovranno essere inclinati opportunamente verso l'interno per impedire la fuoriuscita dei liquidi.

Il rivestimento dei frontali dei loculi (lapidi) è in lastre di marmo di Trani di spessore 2cm. fissate alla struttura e sostenute da borchie in bronzo di forma circolare e diametro 60mm, con struttura portante a croce in vetroresina, rondella antiribaltamento e perno in acciaio 8MA e dado. I blocchi saranno provvisti di zoccolo in stesso materiale della lapide di altezza 10cm. fissato con borchie del tipo descritto e sigillato con silicone. La lastra di marmo è lucida in materiale di prima scelta.

La finitura delle pareti laterali e del fronte longitudinale non occupato dalla lapidi, sarà realizzata mediante posizionamento di pannelli tipo Aquapanel Knauf Outdoor spessore 12,5mm. o di caratteristiche equivalenti o superiori, non combustibile, composta da inerti e cemento portland, armata con rete in fibra di vetro su tutte le superfici, 100% minerale, bordo diritto e rinforzato e successivamente tinteggiati in colore per esterni a scelta della D.L.

La copertura è costituita da pannelli autoportanti in doppia lamiera preverniciata, completa di lattonerie, colmi, semicolmi, troppopieni, in alluminio preverniciato in stesso colore testa di moro, con oggetto anteriore di almeno 165cm. sul fronte delle lapidi. Gronde e pluviali saranno a vista e realizzate in stesso materiale e finitura delle restanti lattonerie. Sarà onere della committenza provvedere ad effettuare le canalizzazioni di collegamento con le caditoie presenti per lo smaltimento delle acque meteoriche.

L'impianto elettrico per le luci votive sarà integrato nella struttura, con cavi posti all'interno di canaline applicate al coperchio di chiusura del loculo. Ogni utenza viene raggiunta con un singolo cavo. Sarà onere della committenza prevedere al collegamento del suddetto impianto con quello presente nel cimitero.

Per quanto concerne le dimensioni e le caratteristiche costruttive dei loculi si fa riferimento al Capo X del D.P.R. 285 del 10.09.90, Regolamento di polizia mortuaria e al punto 13 della successiva Circolare emanata dal Ministero della Sanità il 24.06.1993 n.24.

### **3.2 Certificazioni**

La ditta dovrà fornire al termine della prestazione:

- Certificazione di tenuta ai gas ed ai liquidi per i loculi in vetroresina
- Certificazione di rispondenza dei materiali impiegati alle prescrizioni di capitolato
- Certificazione di corretta posa in opera e montaggio dei manufatti
- Certificazioni relative ai materiali necessarie all'effettuazione del deposito al Genio Civile per la fine lavori.

## **CAPO 4- ORDINE DA TENERSI**

### **4.1. GENERALITÀ**

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di eseguire il contratto nel modo che crederà più conveniente per consegnare la fornitura e posa in opera a lui affidata perfettamente compiuta nel termine contrattuale, purché la metodologia di esecuzione, a giudizio del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di disporre l'ordine di esecuzione dell'appalto nel modo che riterrà più conveniente, in accordo con le esigenze espresse dal responsabile dei servizi cimiteriali, in modo da non precludere l'accesso di cortei funebri ed in generale degli utenti.

Le prescrizioni inerenti le procedure di sicurezza da adottare nell'ambito in cui si svolgerà il contratto affidato, sono state quantificate dalla Stazione Appaltante in modo che l'Appaltatore non possa far richiesta di speciali compensi. Sono comprese tutte le opere necessarie ad eseguire il montaggio dei loculi, ogni presidio di sicurezza si renda necessario (trabattelli, argani, ecc.), la pulizia finale, il ripristino delle condizioni del piazzale *ante operam*.

L'Appaltatore, è inoltre obbligato ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisorie ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere e per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni i materiali depositati in cantiere e le opere stesse. Gli apprestamenti dovranno essere posti in opera in modo da risultare ben visibili e non creare intralcio alla percorrenza degli utenti. La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisoria, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, in qualsiasi posizione ed in tutte le opere conseguenti. Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna. Nessun supporto potrà essere richiesto al personale comunale presente in loco.

### **4.2. TRACCIAMENTI-VERIFICA MISURAZIONI**

Prima di porre mano all'esecuzione del contratto, l'Impresa è obbligata a verificare sul posto le esatte misure e gli ingombri, nonché a verificare il tracciamento per gli allacci dei pluviali e percollegamento al quadro elettrico per l'alimentazione delle luci votive, ecc. (opere escluse dall'appalto) Tali verifiche, che consentono di rendere efficiente l'opera, sono sotto la sua completa responsabilità, completamente a suo carico e comprese nell'importo offerto. Ogni eventuale manomissione che si dimostri indispensabile alla perfetta riuscita dell'opera, dovrà essere tempestivamente ripristinata secondo le caratteristiche originarie e preventivamente condivisa con il direttore del contratto.

### **4.3 PARTICOLARI ACCORGIMENTI NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto trova esecuzione all'interno del comparto cimiteriale comunale. La messa in opera dei materiali dovrà tener conto del contesto in cui ci si trova ad operare e dovranno essere condotti con estremo rispetto del luogo sia in termini di comportamento e decoro che di limitazione delle emissioni rumorose, in occasione dell'orario di apertura al pubblico, dato che l'accesso all'area cimiteriale da parte dei cittadini non potrà essere impedita, si dovrà porre attenzione a delimitare efficacemente l'area oggetto di intervento evitando il crearsi di situazioni che potrebbero rendere la percorrenza del luogo pericolosa per gli utenti. Si programmerà l'esecuzione dei lavori al di fuori dei periodi coincidenti con le ricorrenze del mese di Novembre in modo da non operare in presenza di affluenza di pubblico straordinaria.

## **CAPO 5 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

### **5.1 PRESA VISIONE DEI LUOGHI**

L'appaltatore nel sottoscrivere la propria offerta, accetta tutte le condizioni espresse dal presente Capitolato, dichiarando implicitamente di aver preso visione dei luoghi e di aver formulato la propria offerta con totale cognizione di causa, senza dubbio alcuno sulla eseguibilità dell'opera alle condizioni e secondo le indicazioni contenute nel progetto, tanto da non avere da recriminare alcuna ulteriore spettanza. Nessun onere aggiuntivo sarà infatti corrisposto per l'esecuzione della prestazione, nel caso in cui lo stato di fatto non corrisponda a quanto ipotizzato dall'offerente, rimanendo quest'ultimo responsabile della corretta esecuzione dell'opera secondo quanto definito da capitolato e secondo la regola dell'arte ai sensi di quanto disposto dall'art. 2224 del Codice Civile.

### **5.2. ULTERIORI CLAUSOLE**

L'amministrazione si riserva la facoltà:

- di non procedere all'aggiudicazione della fornitura;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- di eseguire il lavoro secondo stralci distinti anche in diverse annualità
- di impedire l'inizio dei lavori in periodi dell'anno in cui si prevedano straordinarie affluenze di pubblico nella struttura

### **5.3 CLAUSOLE DI ESCLUSIONE**

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che inoltrano:

- Offerte non conformi a quanto prescritto nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- Offerte economiche superiori o uguali all'importo della base di gara;
- Offerte con riserve, condizioni, incomplete o parziali;
- Offerte pervenute oltre il termine stabilito;
- Offerte da parte di soggetti che partecipano alla gara in forma individuale e contemporaneamente in raggruppamento o in consorzio con altri soggetti partecipanti anch'essi alla gara;
- Offerte da parte di soggetti che partecipano alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o di consorzio;

Nel caso in cui si verificasse anche uno solo dei casi citati, tutti i soggetti interessati verranno esclusi.

**VILLARICCA, Maggio 2020**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

F.to Dott. Antonio Palumbo